



LA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI

di Stefano Ciampi

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La lunga e difficile gestazione di un provvedimento con forti aspirazioni garantistiche. – 3. La direttiva 2012/13/UE: un ambizioso strumento polifunzionale ispirato alla logica della conoscenza e della trasparenza. – 4. L'informazione sui diritti. – 5. L'informazione sull'addebito. – 6. L'accesso al materiale probatorio raccolto dagli inquirenti. – 7. L'attuazione della direttiva 2012/13/UE: brevi spunti relativi alla disciplina del procedimento penale italiano.

1. Premessa.

Allo scadere del ventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale¹, vale il dire il 21 giugno 2012, è entrata in vigore la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/13/UE dedicata al «diritto all'informazione nei procedimenti penali», il cui termine ultimo di recepimento scadrà, per gli Stati membri², il 2 giugno 2014. Trattasi del secondo ideale traguardo tagliato dalle istituzioni europee lungo l'itinerario di attuazione della *Roadmap* varata dal Consiglio U.E. nel novembre 2009³: il primo *step*, rappresentato dal «diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali», costituisce oggetto della direttiva 2010/64/UE⁴, in vigore dal 15 novembre 2010 e da recepirsi entro il 27 ottobre 2013.

2. La lunga e difficile gestazione di un provvedimento con forti aspirazioni garantistiche.

Il tema delle garanzie informative da apprestarsi nell'ambito dei procedimenti penali trova le proprie ascendenze – oltre che negli echi della pluridecennale esperienza d'oltreoceano relativa ai c.d. *Miranda Warnings*⁵ – nelle direttrici tracciate,

¹ Cfr. G.U.U.E., 1° giugno 2012, L-142, p. 1.

² Eccettuata, a mente del Considerando n. 45, la Danimarca.

³ *Risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali*, in G.U.U.E., 4 dicembre 2009, C-295, p. 1.

⁴ In G.U.U.E., 26 ottobre 2010, L-280, p. 1. In argomento, per tutti, cfr. G. Biondi, *La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE*, in *Cass. pen.*, 2011, 2422; M. Gialuz, *Novità sovranazionali*, in *Processo penale e Giust.*, 2011, n. 2, 9.

⁵ In merito alla storica sentenza della Corte Suprema statunitense *Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436 (1966), i cui portati sono stati ancora di recente confermati dalla sentenza *Dickerson v. United States*, 530 U.S. 428 (2000), si rinvia, *ex plurimis*, per la dottrina italiana, a V. FANCHIOTTI, *Processo penale statunitense*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, Milano, Giuffrè, 2008, p. 811; V. GREVI, «*Nemo tenetur se detegere*». *Interrogatorio*

nell'ottobre 1999, dal Consiglio europeo di Tampere, così come riprese e formalizzate in seno, prima, all'ampio Programma di misure sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali adottato, nel 2001, dal Consiglio U.E.⁶ e, poi, dal Libro Verde della Commissione europea dedicato alle «Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea»⁷, ove un'apposita Sezione, riservata alla «Conoscenza dell'esistenza di diritti», prospettava l'istituzione di una «Comunicazione dei diritti» (*Letter of rights*) che avrebbe avuto come destinatari principali proprio le persone sottoposte a indagini e gli imputati⁸. Iniziativa, questa, che, nella primavera del 2004, si era concretizzata in una proposta di decisione-quadro di ampio respiro, in quanto intesa a dettare *common minimum standards* relativamente a «determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea»⁹, nella convinzione, esplicitamente dichiarata, che la semplice adesione alla

dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano, Milano, Giuffrè, 1972, p. 85; M. MIRAGLIA, *Garanzie costituzionali nel processo penale statunitense. Tendenze e riflessioni*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 35; M. MOLLO-M. DEGANELLO, *La polizia giudiziaria tra «crime control» e «due process»*, in AA.VV., *Il processo penale statunitense. Soggetti ed atti*, a cura di R. Gambini Musso, 3^a ed., Torino, Giappichelli, 2009, p. 19; L. MARAFIOTI, *Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio*, Torino, Giappichelli, 2000, p. 424; per la dottrina straniera, con varietà d'impostazioni ed accenti, a P. CASSEL, *Miranda's Social Costs: An Empirical Reassessment*, in *Northwestern Univ. L. Rew.*, 1996, p. 387; P. CASSEL-R. FOWLES, *Handcuffing the Cops? A Thirty-year Perspective on Miranda's Harmful Effects on Law Enforcement*, in *Stanford L. Rew.*, 1998, p. 1055; J. GREENBAUM, *Giustizia costituzionale e diritti dell'uomo negli Stati Uniti. I giudici Warren e Burger*, trad. it. di C. Tarpani Origlio, Milano, Giuffrè, 1992, *passim*; M.B. JOHNSON-L. TORRES, *Miranda, Trial Competency and Hispanic Immigrant Defendants*, in *Am. J. Forensic Psych.*, 1992, n. 10, p. 65; B.K. PAYNE-V.M. TIME, *Support for Miranda among Police Chiefs: A Qualitative Examination*, in *Am. J. Crim. Just.*, 2000, n. 1, p. 65; R. ROGERS-A.A. CORREA-L.L. HAZELWOOD-D.W. SHUMAN-R.C. HOERSTING-H.L. BLACKWOOD, *Spanish Translations of Miranda Warnings and the Totality of the Circumstances*, in *Law Hum. Behav.*, 2009, p. 61; R. ROGERS-K.S. HARRISON-L.L. HAZELWOOD-K.W. SEWELL, *Knowing and Intelligent: A Study of Miranda Warnings in Mentally Disordered Defendants*, in *Law Hum. Behav.*, 2007, p. 401; S. SCHULHOFER, *Reconsidering Miranda*, in *Un. Chicago L. Rew.*, 1987, p. 435.

⁶ Nel Programma (pubblicato in G.U.U.E., 15 gennaio 2001, C-12, p. 10) viene a chiare lettere espresso il concetto-chiave secondo cui «il reciproco riconoscimento deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone».

⁷ COM (2003) 75 def., del 19 febbraio 2003. In argomento, cfr., quantomeno, E. CAPE-J. HODGSON-T. PRAKKEN-T. SPRONKEN, *Procedural Rights at the Investigative Stage: towards a Real Commitment to Minimum Standards*, in AA.VV., *Procedural Rights at the Investigative Stage of the Criminal Process in the European Union*, a cura degli stessi Aa., Oxford, Intersentia, 2007, p. 3; A. CONFALONIERI, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 118 e 247; R. DEDOLA, *Il difficile itinerario verso una decisione-quadro sui diritti e le garanzie procedurali per indagati e imputati*, in AA.VV., *Equo processo: normativa italiana ed europea a confronto*, a cura di L. Filippi, Padova, Ceda, 2006, p. 159. In argomento, leggesi anche L.P. COMOGGIO, *L'informazione difensiva nella cooperazione giudiziaria europea (2005)*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 851.

⁸ Quel Libro Verde costituiva l'esito di un lungo processo di consultazione, che aveva visto coinvolti, sia esperti del settore, sia i rappresentanti dei governi, al precipuo fine di raccogliere informazioni sui diritti protetti dalla legislazione processuale degli Stati membri e, soprattutto, su quelli giudicati fondamentali ai fini di un equo processo. L'idea di fondo era che venisse qui in gioco il nucleo centrale del Programma per il reciproco riconoscimento.

⁹ COM (2004) 328 def., del 28 aprile 2004. Vi dedicano brevi cenni V. MONETTI, *Strumenti di cooperazione e garanzie processuali*, in AA.VV., *L'area di Libertà Sicurezza e Giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia* (Atti del Convegno di Catania; 9-11 giugno 2005), a cura di T. Rafaraci, Milano, Giuffrè, 2007, p. 417; B. NASCIBENE, *Le garanzie giurisdizionali nel quadro della cooperazione giudiziaria penale europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 522; B. PIATTOLI, *Diritti fondamentali: obiettivi e programmi dell'Unione europea in materia di giustizia penale, ivi*, 2007, p. 550, cui adde M. CORAL ARANGÜENA FANEGO, *Prova dichiarativa e proposta di decisione quadro su determinati diritti processuali nel processo penale*, in AA.VV., *Prova penale e Unione europea* (Atti del Convegno tenutosi a Bologna il 18 e il 19 aprile 2008), a cura di G. Illuminati, Bologna, Bononia University Press, 2009, p. 119. In termini critici rispetto all'intero corredo

C.e.d.u. da parte di tutti gli Stati membri non si rivelasse, di per sé, sufficiente ad assicurare il livello di fiducia necessario ai fini del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, inteso (quest'ultimo) come l'irrinunciabile pietra angolare della cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione europea.

Per quanto più interessa in questa sede, la Relazione accompagnatoria all'iniziativa legislativa della Commissione rimarcava due idee di fondo e, cioè, che «non sempre gli indagati e talvolta nemmeno i funzionari di polizia che li interrogano, hanno piena conoscenza dei relativi diritti», e che «se gli indagati fossero adeguatamente a conoscenza dei loro diritti in materia di arresti ci sarebbero meno denunce di errori giudiziari e violazioni della C.e.d.u.»¹⁰. A tale premessa faceva seguito la previsione secondo cui «per assicurare un livello adeguato di conoscenza un modo semplice e poco costoso [potrebbe essere] quello di chiedere agli Stati membri di produrre una breve 'dichiarazione standard' scritta contenente, in sintesi, i diritti elementari (la 'Comunicazione dei diritti') e di prevedere l'obbligo che tutti gli indagati ricevano tale comunicazione scritta al più presto possibile, in una lingua che comprendono e, in ogni caso, prima di essere interrogati».

La proposta *de qua* costituirà l'oggetto di una relazione redatta dalla Commissione per le Libertà civili, la Giustizia e gli Affari interni del Parlamento europeo, il quale ultimo sostanzialmente la recepirà nella Risoluzione legislativa n. 91 del 2005¹¹, addivenendo, peraltro, ad una riscrittura dell'art. 14 della proposta di decisione-quadro, riservato proprio all'informazione sulle prerogative processuali delle persone indagate e imputate¹².

Nonostante le sollecitazioni nel frattempo pervenute dal Consiglio europeo del 2004, compendiate nel c.d. Programma dell'Aia, il Consiglio dell'Unione europea non riuscirà, però, a trovare al proprio interno il necessario accordo per addivenire all'approvazione del testo forgiato dalla Commissione e rivisto dal Parlamento, determinando una paralisi destinata a risolversi solo alcuni anni più tardi.

contenutistico della proposta in parola si esprime R. DEDOLA, *Il difficile itinerario verso una decisione-quadro*, cit., p. 168.

¹⁰ Cfr. § 45 della Relazione a COM (2004) 328 def., 28 aprile 2004.

¹¹ Pubblicata in *G.U.U.E.*, 9 febbraio 2006, C-33-E, p. 159.

¹² Questo il testo emendato dal Parlamento, che merita di essere riportato testualmente, anche per favorire una comparazione sinottica con la disciplina presente nella direttiva 2012/13/UE: «1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli indagati siano informati per iscritto immediatamente dei diritti processuali di cui godono. Tale comunicazione comprende in particolare, ma non esclusivamente, i diritti previsti nella presente decisione quadro. Tale comunicazione scritta (la cosiddetta 'lettera dei diritti') è consegnata all'indagato prima del suo primo interrogatorio, sia che esso abbia luogo presso la stazione di polizia sia altrove. 1-bis. Gli Stati membri provvedono a far sì che la lettera dei diritti sia disponibile in linea [*on line*], per agevolare l'accesso alla medesima. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un indagato sia portatore di *handicap* della vista o di disabilità di lettura, la lettera dei diritti gli venga letta. 2. Gli Stati membri garantiscono che tale comunicazione scritta sia tradotta in tutte le lingue ufficiali della Comunità in un formato *standard*. Le traduzioni devono essere effettuate a livello centralizzato e fornite alle autorità competenti affinché il testo utilizzato su tutto il territorio degli Stati membri in questione sia identico. 3. Gli Stati membri garantiscono che gli uffici di polizia conservino il testo di tale comunicazione scritta in tutte le lingue ufficiali della Comunità per essere in grado di notificare a ciascuna persona arrestata una copia di tale comunicazione in una lingua che quest'ultima possa comprendere. 3-bis. Gli Stati membri determinano in quali altre lingue si debba tradurre la lettera dei diritti, tenendo conto delle lingue maggiormente parlate sul territorio dell'Unione in conseguenza dell'immigrazione o della permanenza di cittadini di paesi terzi. Si applicano i paragrafi 2 e 3. 4. L'autorità procedente redige verbale di consegna della comunicazione dei diritti alla persona sospetta indicando l'ora della consegna ed eventualmente le persone presenti».

A questo riguardo, non saranno tanto i reiterati moniti del Parlamento europeo¹³ e della stessa Commissione¹⁴ a rivestire efficacia dirimente; né basterà l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona – con la consacrazione, in seno all'art. 82 T.F.U.E., del riferimento ai «diritti della persona nella procedura penale», quale possibile oggetto di direttive volte a ravvicinamento delle legislazioni in materia penale – a conferire nuovo slancio alle istituzioni europee; *in subiecta materia*, la chiave di volta consisterà, piuttosto, in un profondo ripensamento delle modalità di approccio al tema delle garanzie minime nei procedimenti penali. Si vuol dire di quella netta (seppure non appariscente) transizione da iniziative di sistema, incentrate su una (troppo) vasta gamma di prerogative difensive prese in considerazione congiuntamente, ad una modalità di azione *step-by-step*, funzionale a conseguire, assai più realisticamente, una serie di obiettivi parziali in sequenza, collocando sullo sfondo il risultato finale di una macroriforma processuale organica di matrice garantista: è quanto è accaduto con la succitata risoluzione del 30 novembre 2009 del Consiglio dell'Unione europea, cui hanno fatto seguito convinte sollecitazioni ad opera del Consiglio europeo, racchiuse nel c.d. Programma di Stoccolma¹⁵.

È in quest'ottica, dunque, che vanno lette le proposte di direttiva avanzate dalla Commissione, volte ad assicurare, nell'ambito dei procedimenti penali, prima, il diritto alla traduzione e all'interpretazione¹⁶, poi, il diritto all'informazione¹⁷; iniziative legislative, queste, che – come anticipato – sono state prontamente accolte dal Parlamento europeo e dal Consiglio e trasfuse nel testo di direttive già in vigore. È sempre il medesimo scorcio prospettico che consente, ancora, d'intendere l'esatto significato del *Piano di Azione per l'attuazione del Programma di Stoccolma*¹⁸, in seno al quale la Commissione europea ha stilato una sorta di *timetable* in cui le future iniziative in punto di garanzie procedurali sono state calendarizzate fino al 2014. La funzionalità di un simile meccanismo operativo ha trovato definitiva conferma nella proposta di direttiva che, nel giugno 2011, la Commissione ha avanzato con riguardo «al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto»¹⁹, in tal modo confermando il rapido avanzamento delle istituzioni europee lungo la *Roadmap* varata dal Consiglio U.E. nel novembre 2009.

3. La direttiva 2012/13/UE: un ambizioso strumento polifunzionale ispirato alla logica della conoscenza e della trasparenza.

La direttiva 2012/13/UE trae, dunque, origine da una proposta della Commissione europea²⁰ che – forte anche del parere reso, nel dicembre 2010, dal Comitato economico e sociale europeo²¹ – ha costituito l'oggetto di un serrato lavoro a livello interistituzionale. In particolare, per diversi mesi, si sono susseguiti informali

¹³ In particolare, cfr. la Raccomandazione del 7 maggio 2009.

¹⁴ Cfr. COM (2009) 262: Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 giugno 2009.

¹⁵ Programma approvato in data 10-11 dicembre 2009 e pubblicato in *G.U.U.E.*, 4 maggio 2010, C-115, p. 1. Per una sintesi dei contenuti, cfr. A. CONFALONIERI, *Europa e giusto processo*, cit., p. 75.

¹⁶ COM (2010) 82 def., del 9 marzo 2010.

¹⁷ COM (2010) 392 def., del 20 luglio 2010, accompagnata da un ponderoso *Impact Assessment*.

¹⁸ COM (2010) 171 def., del 20 aprile 2010.

¹⁹ COM (2011) 326 def., del 8 giugno 2011.

²⁰ COM (2010) 392 def., del 20 luglio 2010,

²¹ Pubblicato in *G.U.U.E.*, 19 febbraio 2011, C-54, p. 48.

incontri trilaterali (“trilogues”) fra rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio U.E. e della stessa Commissione, al dichiarato fine di raggiungere un’intesa preliminare su un testo di riferimento su cui Parlamento e Consiglio sarebbero poi potuti convergere in prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione di cui all’art. 294 T.F.U.E. Così, quando la relatrice del progetto normativo in discorso ha sottoposto al Parlamento un testo condiviso, frutto dei summenzionati incontri informali, e l’Assemblea lo ha approvato in data 13 dicembre 2011, è apparso subito chiaro che sussistevano le condizioni affinché il Consiglio approvasse la posizione del Parlamento senza apportarvi modifica alcuna: previsione puntualmente confermata il 26 aprile 2012, quando il Consiglio U.E. si è espresso favorevolmente, approvando la direttiva in commento.

Ivi, il diritto all’informazione nei procedimenti penali viene declinato secondo tre diverse accezioni:

I) diritto all’informazione su prerogative processuali, come garanzie, poteri, diritti e facoltà riconosciuti all’accusato;

II) diritto a conoscere gli estremi dell’addebito, secondo un grado di precisione direttamente proporzionale allo stadio di avanzamento del rito;

III) diritto di accesso al materiale probatorio raccolto dagli inquirenti.

Le tre visuali prospettive sono accomunate dall’operatività di alcune regole generali, la cui analisi – al pari di quella delle altre disposizioni compendiate nella direttiva in esame – suggerisce di fare ricorso al testo in lingua inglese, in quanto meglio in grado di rimarcare la dimensione europea della fonte normativa in discorso, la cui terminologia deve preservarsi da semplicistiche equivalenze col gergo tecnico delle discipline nazionali e, segnatamente, per quanto qui interessa, con quella del procedimento penale italiano.

Anzitutto, più d’una prescrizione concorre a chiarire che lo spettro applicativo della direttiva comprende l’intero procedimento penale, dall’iniziale fase d’indagine ai gradi d’impugnazione, sino al giudicato. Lo si evince, sia dal reiterato utilizzo²² dell’endiadi «*suspects or accused persons*» («persone indagate o imputate», «l’indagato o l’imputato» nel testo italiano), sia dall’esplicita puntualizzazione secondo cui i precetti della direttiva operano «*from the time persons are made aware by the competent authorities of a Member State that they are suspected or accused of having committed a criminal offence until the conclusion of the proceedings, which is understood to mean the final determination of the question whether the suspect or accused person has committed the criminal offence, including, where applicable, sentencing and the resolution of any appeal*»²³.

Viene, tuttavia, formulata una riserva con riguardo a fattispecie di minore allarme sociale («*minor offences*»), in relazione alle quali la legislazione interna stabilisce che l’irrogazione di sanzioni non compete, in prime cure, a organismi aventi giurisdizione in materia penale: a condizione che questi ultimi possano essere aditi in sede di impugnazione, l’art. 2 par. 2 stabilisce che la direttiva «*shall apply only to the proceedings before that court, following such an appeal*».

Di ampia portata è anche la prescrizione contenuta nell’art. 9. Ivi, si sente l’eco di quanto stabilito dal Consiglio U.E. nella *Roadmap* del 2009, ove si prevedeva che l’attuazione delle preconizzate riforme potesse avvenire, a livello nazionale, sia tramite interventi di natura legislativa, sia tramite «*other measures*». Così, l’art. 9 dir.

²² A titolo di esempio, cfr. artt. 1, 3 par. 1, 4 par. 1 e 5, 6 par. 1 e 2, 7 par. 2, 8 par. 1 dir. 2012/13/UE.

²³ Testualmente, art. 2 par. 1 dir. 2012/13/UE.

2012/13/UE stabilisce che gli Stati assicurino che i «responsabili della formazione di giudici, procuratori, personale di polizia e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, [provvedano] a una formazione adeguata sul rispetto degli obiettivi della presente direttiva».

4. L'informazione sui diritti.

L'informazione sui diritti processuali viene concepita secondo due visuali prospettive differenziate, delle quali la seconda si configura come speciale e rafforzata rispetto alla prima. Questa, più generalizzata, s'incentra sull'idea-cardine che gli Stati membri debbano assicurare, tanto alle persone sospettate, tanto a quelle formalmente accusate, un'informazione essenziale in merito ad alcune prerogative difensive fondamentali, così come esse risultano disciplinate dalle normativa interna («*as they apply under national law*»), al dichiarato fine di consentirne l'esercizio effettivo. Trattasi di un elenco che comprende:

- a) il diritto ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un avvocato;
- b) l'enunciazione delle condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
- c) il diritto di essere informato degli estremi dell'addebito, secondo i canoni meglio illustrati dall'art. 6 della stessa direttiva²⁴;
- d) il diritto, per l'alloglotto, all'assistenza linguistica di un interprete o alla traduzione degli atti;
- e) il diritto a rimanere in silenzio.

Il compendio ideato dal legislatore europeo rappresenta un nucleo minimo («*at least*»), suscettibile di integrazione a livello attuativo, che deve essere fornito tempestivamente («*promptly*») all'interessato, in forma orale o scritta, in un linguaggio semplice ed accessibile²⁵, riservando particolare attenzione alle condizioni di soggetti affetti da condizioni di vulnerabilità, «in ragione, ad esempio, della loro giovane età o delle loro condizioni mentali o fisiche»²⁶, fermo restando che, se il destinatario non comprende la lingua impiegata nel processo, l'informazione *de qua* dovrà essere tradotta in un idioma a lui comprensibile²⁷.

Come anticipato, l'attitudine garantistica dello strumento informativo s'irrobustisce in relazione ad una particolare casistica, legata allo stato di restrizione della libertà patito dal prevenuto. Più precisamente, l'art. 4 della direttiva concepisce una "Comunicazione dei diritti" ("*Letter of rights*") da consegnarsi, in forma scritta, alle persone che, nel corso del procedimento, si trovino in stato di arresto o detenzione («*arrested or detained*»), le quali potranno conservare tale documento per tutto il periodo di privazione della libertà.

La Comunicazione dei diritti dovrà comporsi, sia del corredo informativo di base, menzionato *supra*, sia di un'ulteriore serie di prerogative, di nuovo enunciate «*as they apply under national law*». Segnatamente, dovrà rendersi conto:

²⁴ V. *infra*, par. n. 5.

²⁵ Una volta che l'informazione *de qua* sia stata fornita, non sarà necessario – chiosa, condivisibilmente, il Considerando n. 20 – che nel corso del procedimento venga reiterata, «a meno che circostanze specifiche del caso o norme specifiche del diritto nazionale non lo richiedano».

²⁶ Così precisa il Considerando n. 26.

²⁷ Cfr. Considerando n. 25, che esplicitamente rinvia a canoni di cui alla direttiva 2010/64/UE.

- f) del diritto di accedere alla documentazione rilevante («*right of access to the materials of the case*»);
- g) del diritto, riconosciuto al ristretto, d'informare le autorità consolari e un'altra persona;
- h) del diritto di beneficiare, in caso di necessità, all'assistenza medica d'urgenza;
- i) del numero massimo di ore o di giorni in cui l'indagato o l'imputato può permanere nello stato privativo della libertà prima di essere condotto dinanzi all'autorità giudiziaria;
- j) delle possibilità previste dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, di ottenere un riesame del provvedimento restrittivo o di presentare una domanda di libertà provvisoria.

Al fine di semplificare il momento attuativo di tali prescrizioni e di favorirne quanto più possibile l'omogeneità, la direttiva è corredata di un apposito allegato, contenente un modello-tipo di *Letter of rights*. Scontato che, in caso di destinatario alloglotto, quest'ultima debba venire tradotta in una lingua a lui comprensibile: ove la versione tradotta non sia immediatamente reperibile, l'informazione sulle prerogative in parola sarà resa, in prima battuta, oralmente.

Da ultimo, merita segnalarsi la *lex specialis* dell'art. 5 dir. 2012/13/UE, a mente del quale un'apposita Comunicazione dei diritti dovrà essere stilata in relazione alle prerogative difensive concernenti il Mandato di arresto europeo. Anche per questa ipotesi, la direttiva compendia, in allegato, un apposito modello-tipo.

5. L'informazione sull'addebito.

La direttiva riserva attenzione anche ad un secondo piano prospettico, contiguo ma non sovrapponibile a quello, appena esaminato, dell'informazione sulle prerogative processuali delle persone coinvolte in un procedimento penale: trattasi dell'informazione sull'addebito.

La regola generale, desumibile dal combinato disposto dei parr. 1 e 4 dell'art. 6 e del Considerando n. 29, depone nel senso che gli Stati membri devono assicurare che alle persone indagate o imputate sia fornita un'informazione «*about the criminal act they are suspected or accused of having committed*», informazione che dovrà essere fornita tempestivamente «*and in such detail as is necessary to safeguard the fairness of the proceedings and the effective exercise of the rights of the defence*». Inoltre, gli Stati dovranno garantire un tempestivo («*in due time to allow for an effective exercise of the rights of the defence*») aggiornamento dell'informazione qualora mutino gli estremi di quella già fornita, se «ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento», vale a dire se i cambiamenti siano tali da potersi ripercuotere «in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate».

Tale corredo informativo è destinato ad arricchirsi in relazione a due ordini di ipotesi. Il primo afferisce allo stato di arresto o detenzione del prevenuto, che impone l'enunciazione chiara dei motivi che supportano il provvedimento restrittivo, «*including the criminal act they are suspected or accused of having committed*». Il secondo concerne la fase in cui il merito dell'accusa viene sottoposto al giudice: al più tardi entro tale soglia procedurale, il legislatore deve assicurare che «*detailed information is provided on the accusation, including the nature and legal classification of the criminal offence, as well as the nature of participation by the accused person*».

Con una norma di chiusura, contenuta nell'art. 8, la direttiva prevede che, tanto delle informazioni sui diritti, quanto delle informazioni sull'addebito, l'autorità procedente debba costantemente tenere traccia a mezzo degli strumenti di documentazione previsti dalla legge nazionale (verbalizzazione, annotazione) e che gli interessati o i loro avvocati debbano essere dotati di strumenti idonei a contestare («challenge») «*the possible failure or refusal of the competent authorities to provide information in accordance with this Directive*».

6. L'accesso al materiale probatorio raccolto dagli inquirenti.

L'ultimo profilo d'interesse è il frutto di un approccio *sui generis* al tema dell'informazione, in quanto annovera il diritto di accedere al materiale probatorio raccolto dagli inquirenti.

La direttiva in commento stabilisce, anzitutto, che, qualora una persona sia stata arrestata o sia comunque detenuta «in una qualunque fase del procedimento penale», gli Stati membri debbano provvedere affinché «i documenti relativi al caso specifico [*documents related to the specific case*], in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati»²⁸. Trattasi di un'ipotesi di accesso teleologicamente orientata, in quanto il fine dichiarato consiste nel permettere al ristretto di disporre di tutto il materiale funzionale²⁹ a predisporre una consapevole strategia reattiva nei confronti del provvedimento limitativo della libertà personale.

La prospettiva si dilata e si amplia, invece, nel quadro dell'art. 7 par. 2, ove la direttiva stabilisce, in termini più generalizzati ed onnipervasivi che, «per garantire l'equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa», gli Stati membri assicurano che all'indagato o all'imputato, così come al difensore, «venga garantito l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio [*at least to all material evidence*] in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato». Una completa *discovery*, dunque, la cui disciplina viene meglio precisata dal paragrafo successivo, secondo cui, «l'accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l'accesso a quest'ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l'esame».

Si configura, in sostanza, una completa *discovery* ai fini della trattazione del merito della causa, funzionale ad evitare che un processo possa svolgersi, *in toto* o *pro parte*, «a carte coperte» nei confronti dell'imputato.

Tali significative garanzie di accesso e conoscenza, da assicurarsi gratuitamente³⁰, possono – in ciò differenziandosi da quella concepita, a mente dell'art.

²⁸ Testualmente, art. 7 par. 1 dir. 2012/13/UE.

²⁹ Il Considerando n. 30 si riferisce a «qualsiasi documento e, se del caso, fotografia e registrazione audio e video che sia essenziale per contestare effettivamente, in conformità del diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione di persone indagate o imputate».

³⁰ Fatte salve, precisa il Considerando n. 34, «le disposizioni del diritto nazionale che prevedono i diritti che devono essere pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o per spedire la documentazione alle persone interessate o al loro avvocato».

7 par. 1, in favore della persona arrestata o detenuta – incontrare limitazioni, che la direttiva condiziona all’integrazione di specifici presupposti. Fermo restando il diritto alla celebrazione di un processo equo, «l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine [potrà] essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l’accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale». Su questo particolare fronte, l’art. 7 par. 4 contempla una riserva di giurisdizione: eventuali dinieghi o limitazioni all’accesso dovranno provenire da un organo giurisdizionale («*judicial authority*») o dovranno soggiacere al controllo giurisdizionale («*judicial review*»).

7. L’attuazione della direttiva 2012/13/UE: brevi spunti relativi alla disciplina del procedimento penale italiano.

Nonostante l’attitudine della direttiva in commento sia quella d’involgere e compenetrare l’intero procedimento penale, dal suo inizio alla sua fine, è pacifico che sono le fasi iniziali del rito quelle in cui i temi dell’informazione e della conoscenza esprimono il più alto tasso di problematicità. Essi, infatti, nel percorrere la dorsale che separa il segreto dal diritto di difesa e dal principio del contraddittorio, evocano incessantemente le potenti forze, attrattive e repulsive, che involgono questa triade di concetti-cardine della dottrina processualpenalistica. Pertanto, è agevole pronosticare che le dinamiche di attuazione della direttiva 2012/13/UE riveleranno le maggiori criticità sul fronte della tutela delle prerogative difensive nei segmenti iniziali del procedimento penale, a prescindere dal fatto che si discuta di attività istruttorie in senso stretto (tipiche degli archetipi inquisitori o “misti”), o di indagini preliminari (peculiari dei sistemi accusatori).

Quanto alla disciplina del procedimento penale italiano, i tre prospetti informativi sintetizzati *supra* suggeriscono altrettanti ordini di considerazioni “a prima lettura”.

L’informazione sui diritti, trova, nell’attuale ordito codicistico, un referente privilegiato nell’informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, di cui all’art. 369-bis c.p.p., ove, sia il profilo dell’autodifesa, sia quello dell’assistenza tecnico-professionale, sia quello del patrocinio per i non abbienti risultano oggetto di specifici riferimenti normativi³¹. Semmai, l’area d’impatto della direttiva in commento rivela un difetto della legislazione italiana, che si limita a contemplare un simile istituto informativo con esclusivo riguardo alla fase delle indagini preliminari, escludendo perciò il processo in senso stretto. Da questo punto di vista, il legislatore nazionale sarà chiamato a verificare la necessità di ampliare la sfera applicativa dell’informazione sul diritto di difesa agli stati e ai gradi che succedono alla formale elevazione dell’accusa.

³¹ Al proposito, sia consentito rinviare, anche per un esaustivo corredo bibliografico e giurisprudenziale di riferimento, al nostro *L’informazione dell’indagato nel procedimento penale*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 380.

L'informazione sull'addebito evoca, anzitutto, i profili cronologici e contenutistici dell'informazione di garanzia *ex art. 369 c.p.p.*, i quali, com'è noto, hanno tradizionalmente catalizzato giudizi critici da parte degli interpreti³². Giudizi, peraltro, destinati ad aggravarsi al cospetto dell'orientamento restrittivo, sposato dai giudici di legittimità³³, sul diverso (ma contiguo) piano dell'obbligo di rinnovazione dell'informazione, a fronte di eventuali modificazioni apportate alla descrizione dell'addebito (oggetto di una prima formalità) nel volgere della fase investigativa.

L'interrogativo circa l'idoneità dell'art. 369 c.p.p. a rispettare i paradigmi della direttiva in commento si candida a trovare risposte diversificate, a seconda che si prediliga l'idea di sottoporre a giudizio l'informazione di garanzia in sé e per sé considerata, oppure che si segua la diversa prospettiva di una valutazione condotta in chiave sistematica, in seno alla quale l'istituto in discorso diventa un tassello del più ampio mosaico di istituti informativi contemplato dal codice vigente. Adottando quest'ultima visuale prospettica, vengono in gioco, quantomeno, la legittimazione all'accesso al registro delle notizie di reato e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.* Si dirà, allora, che la garanzia di accesso alle notizie di reato *ex art. 335 c.p.p.* può rivelarsi un utile strumento complementare rispetto all'informazione di garanzia, soprattutto al fine di monitorare eventuali metamorfosi dell'addebito preliminare, *sub specie* di ri-qualificazione giuridica del fatto, di correzioni di rotta quanto alla data e al luogo dello stesso, o di modifiche afferenti al corredo circostanziale. L'altro puntello su cui fare affidamento in chiave garantistica sarà l'avviso di conclusione delle indagini. Infatti, *de iure condito*, chi riceve l'informazione *ex art. 369 c.p.p.* quale *pendant* del primo atto garantito è destinato, se il pubblico ministero non si orienta per la richiesta di archiviazione, a ricevere l'avviso di conclusione delle indagini prima della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta. In questo modo, sebbene ci si trovi ancora nel segmento preimputativo, l'interessato, non solo avrà modo di constatare eventuali modificazioni subite *medio tempore* dall'addebito, ma anche di scendere maggiormente nei dettagli di quest'ultimo, posto che l'art. 415-bis comma 2 c.p.p. affianca alle «norme di legge che si assumono violate» e alla «data e [a]l luogo del fatto» (*id est*, ad una nuova e finalmente aggiornata informazione di garanzia), la «sommatoria enunciazione del fatto per il quale si procede».

Uniti, i tre tasselli rappresentati dagli artt. 335, 369 e 415-bis c.p.p. sembrano, dunque, concorrere a formare un microsistema di regole capaci, nel perimetro delle indagini preliminari, di colmare reciprocamente le rispettive lacune e di ovviare alle rispettive debolezze.

Quanto, invece, all'elevazione dell'accusa in senso stretto, resta da aggiungere che la direttiva 2012/13/UE rappresenta un fattore che concorre a stigmatizzare e contrastare il grave fenomeno (ben noto, a livello di prassi, al nostro sistema processuale) delle imputazioni c.d. generiche o alternative³⁴.

³² Per tutti, vedansi L. CARACENI, *Informazione di garanzia*, in *Enc. dir.*, agg. III, Milano, Giuffrè, 1999, p. 704; A. CONFALONIERI, *Diritto ad essere informati riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 1008; F.M. MOLINARI, *Il segreto investigativo*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 276, nonché, volendo, il nostro *L'informazione dell'indagato nel procedimento penale*, cit., p. 279 e 369.

³³ *Ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 21 febbraio 1995, Iuzzolini, in *Cass. pen.*, 1997, p. 456, nonché in *C.E.D. Cass.*, n. 201882.

³⁴ Per un inquadramento del fenomeno, v. S. AZZOLIN, *Imputazione generica o indeterminata: art. 423 vs. nullità*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 182; F. CASASOLE, *Davvero abnorme il provvedimento con il quale il giudice*

Il terzo profilo, concernente l'accesso al materiale raccolto dagli inquirenti, sembra trovare numerose risposdenze nell'abito della disciplina vigente. Più in dettaglio, sul fronte cautelare, spicca la disciplina di cui all'art. 293 c.p.p.; sul fronte delle indagini preliminari, riveste centralità la completa *discovery* di cui all'art. 415-bis comma 2 c.p.p.; infine, sul fronte processuale, vengono in rilievo le plurime fattispecie che contemplano il deposito del materiale raccolto dagli inquirenti, in stretta relazione con l'esercizio dell'azione penale³⁵.

dell'udienza preliminare restituisce gli atti al pubblico ministero a causa della genericità dell'imputazione?, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1061; F. CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 138; F.M. GRIFANTINI, *Attività preparatorie del contraddittorio dibattimentale*, 2^a ed., Torino, Giappichelli, 2009, p. 85; G. LEO, *Sulla nullità della richiesta di rinvio a giudizio con imputazione non sufficientemente determinata*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1085; O. MAZZA, *Imputazione e "nuovi" poteri del giudice dell'udienza preliminare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1372.

³⁵ Cfr., *ex plurimis*, artt. 416 comma 2 e 419 comma 2 c.p.p., rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio; art. 447 comma 1 c.p.p. per l'applicazione della pena su richiesta; art. 450 c.p.p. per il giudizio direttissimo; artt. 454 comma 2 e 457 c.p.p. rispetto al giudizio immediato; art. 552 comma 4 c.p.p. per la citazione diretta a giudizio.